

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA

"Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta su presunte responsabilità politiche e/o amministrative relative alla gestione di soggetti condannati per abusi sessuali su minori"

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita una Commissione Consiliare d'Inchiesta ai sensi degli articoli 14 e 15 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e dell'art. 48 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3.

Art. 2

(Finalità)

1. La Commissione avrà il compito di individuare eventuali responsabilità politiche e/o amministrative relative alla vicenda del cittadino sammarinese condannato all'estero per reati di abusi sessuali su minori commessi nel corso dell'anno 2021, della relativa procedura di estradizione, nonché relative ad ogni altro fatto comunque collegato alle finalità sopra meglio individuate, così come emerso nel corso del dibattito tenutosi nel corso della seduta de Consiglio Grande e Generale del 16 e 17 settembre 2025.

Art. 3

(Nomina e composizione)

1. La Commissione è composta da dodici membri, di cui sei nominati dai Gruppi Consiglieri di maggioranza e sei dai Gruppi Consiglieri di opposizione.
2. I membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza semplice.

Art. 4

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati secondo quanto previsto dall'art. 48 comma quinto della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3.

Art. 5

(Funzionamento)

1. La Commissione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice.
2. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 6

(Termine)

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dal proprio insediamento.
2. Le relazioni conclusive dovranno essere depositate entro il medesimo termine di conclusione dei lavori della Commissione.

Art. 7

(Poteri)

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data



DIRIGENTE

NUOVO DEPOSITO
ISTITUIRE IL
PRECEDENTE
DEPOSITO

1. La Commissione è dotata dei poteri di cui all'art. 49 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3, ed ha facoltà di dotarsi di un proprio regolamento interno al fine di disciplinare le modalità operative per l'acquisizione delle prove, oltre che per disciplinarne l'attività e il funzionamento.
2. La Commissione procede nei propri lavori, autonomamente rispetto ad eventuali indagini in corso e promosse dall'Autorità Giudiziaria.
3. Alla Commissione non potrà mai essere opposto alcun segreto rispetto alla richiesta di atti e documenti giudiziari esteri pervenuti mediante richiesta di assistenza giudiziaria.
4. L'audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale.
5. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve chiedere l'ascolto dei soggetti che vengono citati nella relazione stessa.
6. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositate le relazioni conclusive, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dello stato degli atti del procedimento stesso, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione.

Art. 8

(Regime delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.
2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala di Palazzo Pubblico.
3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo VIII del Regolamento del Consiglio Grande e Generale.
4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto alla presente legge, si rinvia a quanto disciplinato al Capo II del Titolo VI della Legge Qualificata n.3/2018.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00094523 del 14/10/2025

PER GRUPPI OPPOSIZIONE :

BA (RF)

del § 2 (onc)

(RETE)